



FORUM “IMMIGRAZIONE, FRONTIERE E ASILO” (IFA) AGGIORNAMENTI SULLA GIURISPRUDENZA

Bollettino mensile n. 3 - Marzo 2022

(a cura di Erika Colombo e Francesco Luigi Gatta)

In questo numero:

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea	2
Corte di giustizia, sentenza del 3 marzo 2022, causa C-349/20, <i>NB, AB c. Secretary of State for the Home Department</i>	2
Corte di giustizia, sentenza del 10 marzo 2022, causa C-519/20, <i>K c. Landkreis Gifhorn</i>	2
Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani	3
Corte europea dei diritti umani, decisione sull'ammissibilità del 3 marzo 2022, ric. n. 27801/19, <i>Johansen c. Danimarca</i>	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'8 marzo 2022, ric. n. 53069/15, <i>Sabani c. Belgio</i>	3
Corte europea dei diritti umani, sentenza del 10 marzo 2022, ric. n. 41326/17, <i>Shenturk e altri c. Azerbaigian</i>	4
Giurisprudenza nazionale	4
Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza del 3 marzo 2022, n. 7047	4
Corte costituzionale, sentenza dell'11 gennaio 2022, n. 54 (Deposito del 4 marzo 2022)	5
Corte costituzionale, sentenza dell'8 febbraio 2022, n. 63 (Deposito del 10 marzo 2022)	5

Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

[Corte di giustizia, sentenza del 3 marzo 2022, causa C-349/20, NB, AB c. Secretary of State for the Home Department](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2004/83/CE – Articolo 12 – Esclusione dallo *status* di rifugiato – Apolide di origine palestinese – Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA) – Cessazione della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA

Fatto: La sig.ra NB, suo marito e i loro cinque figli minori, tra cui AB, gravemente disabile, erano tutti registrati presso l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione (UNRWA) e risiedevano nel campo profughi di Al Bass, in Libano. Tuttavia, in ragione delle discriminazioni subite da AB nel campo a causa della sua disabilità (mancato accesso ad istruzione e cure mediche), la famiglia era stata costretta a lasciare la zona operativa dell'UNRWA e, così facendo, aveva cessato di beneficiare della relativa protezione ed assistenza. Pertanto, i ricorrenti avanzavano domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato nel Regno Unito, dove vivevano dal 2015. In quanto apolidi e avendo in precedenza beneficiato della protezione o dell'assistenza dell'UNRWA, essi ritenevano di essere *ipso facto* legittimati a godere di suddetto *status*, in applicazione dell'art. 1 D della Convenzione di Ginevra – in forza del quale, nel caso in cui un soggetto cessi di beneficiare della protezione o dell'assistenza assicurata da un'organizzazione o di un'istituzione delle Nazioni Unite, per un motivo qualsiasi senza che la sua sorte sia stata definitivamente regolata, questi fruisce di tutti i diritti derivanti dalla presente Convenzione – cui rinvia l'art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/83.

Esito/punto di diritto: In risposta a un rinvio pregiudiziale operato dal First-tier Tribunal, Immigration and Asylum Chamber, del Regno Unito, la Corte di giustizia si è occupata di interpretare l'art. 12, par. 1, lett. a), della direttiva 2004/83, al fine di individuare le circostanze rilevanti per stabilire se la protezione o l'assistenza dell'UNRWA sia cessata, cosicché a una persona sia attribuibile *ipso facto* lo *status* di rifugiato. Secondo la Corte, occorre prendere in considerazione non solo le circostanze esistenti al momento in cui la persona ha lasciato la zona operativa dell'UNRWA. Vanno altresì valutate quelle relative al momento in cui le autorità amministrative competenti esaminano una domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, o in cui le autorità giudiziarie si pronunciano sul ricorso proposto contro il diniego di riconoscimento di tale *status*. In particolare, qualora la persona interessata dimostri di essere stata costretta a lasciare la zona operativa dell'UNRWA per motivi che esulavano dal suo controllo e dalla sua volontà, spetta allo Stato membro dimostrare che, nel caso di specie, detta persona sia in grado di fare ritorno in tale zona e di beneficiare in essa di detta protezione o di detta assistenza. Invece, ai fini dell'ottenimento dello *status* di rifugiato, non è necessario che il soggetto interessato dimostri che l'UNRWA o lo Stato nel cui territorio essa opera abbia inteso infliggergli un danno o privarlo di assistenza, essendo sufficiente dimostrare che tale organismo non sia più in grado, per motivi oggettivi o legati alla situazione specifica di detta persona, di garantirgli condizioni di vita adeguate. In quest'ottica, può essere presa in considerazione anche l'eventuale assistenza fornita da attori della società civile, come le ONG, purché l'UNRWA mantenga con questi ultimi un rapporto di cooperazione formale di natura stabile, nell'ambito del quale gli stessi assistono l'UNRWA nell'adempimento del suo mandato.

[Corte di giustizia, sentenza del 10 marzo 2022, causa C-519/20, K c. Landkreis Gifhorn](#)

Categoria: Frontiere

Parole chiave/Norme rilevanti: Direttiva 2008/115/CE – Allontanamento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto penitenziario – Articolo 18 – Situazione di emergenza – Principio del primato

Fatto: Nel 2017, K, cittadino pakistano, vedeva rigettarsi la propria domanda d'asilo, presentata in Germania, in quanto manifestamente infondata, e riceveva un avviso di allontanamento. Nel 2020, tuttavia, K veniva fermato dalle autorità tedesche su un autobus lungo la linea Berlino-Bruxelles e veniva trattenuto in istituto penitenziario ai fini dell'allontanamento per un periodo superiore ad un mese, poi ulteriormente prorogato. Dunque, K impugnava la decisione di proroga del trattenimento, anche in ragione del fatto che l'istituto

penitenziario in cui era trattenuto non poteva essere considerato un «apposito centro di permanenza temporanea», ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/115, dal momento che accoglieva, oltre alle persone trattenute a fini di allontanamento, anche detenuti ordinari da cui non era garantita una separazione fisica e organizzativa.

Esito/punto di diritto: In risposta ai quesiti pregiudiziali sottoposti dal Tribunale circoscrizionale di Hannover, la Corte di giustizia ha interpretato la nozione di «apposito centro di permanenza temporanea», contenuta nell'art. 16, par. 1, della direttiva 2008/115, ritenendo con essa compatibile un istituto penitenziario nel quale cittadini di Paesi terzi sono trattenuti, ai fini dell'allontanamento, in specifici edifici dotati di proprie strutture e isolati dagli altri edifici di tale sezione in cui sono detenute persone condannate penalmente, purché le condizioni di trattenimento applicabili a questi cittadini evitino quanto più possibile che tale trattenimento sia simile a un confinamento in ambiente carcerario e siano concepite in modo da rispettare i diritti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, nonché i diritti sanciti dall'articolo 16, paragrafi da 2 a 5, e dall'articolo 17 di detta direttiva. Inoltre, ha affermato che, in forza di quanto previsto dall'art. 18 della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l'art. 47 della Carta, il giudice nazionale, chiamato a disporre il trattenimento o la proroga del trattenimento, in un istituto penitenziario, di un cittadino di un Paese terzo ai fini dell'allontanamento, deve verificare il rispetto delle condizioni alle quali tale articolo 18 subordina la possibilità, per uno Stato membro, di prevedere che detto cittadino sia sottoposto a trattenimento in un istituto penitenziario. Infine, in forza del principio del primato del diritto dell'Unione, la Corte ha ammesso la disapplicazione di una normativa nazionale che consenta, in via temporanea, che i cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare siano trattenuti, ai fini dell'allontanamento, in istituti penitenziari, separati dai detenuti ordinari, qualora le condizioni di cui agli artt. 18, par. 1, e 16, par. 1, della direttiva in questione non siano, o non siano più, soddisfatte.

* * * * *

Giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani

[Corte europea dei diritti umani, decisione sull'ammissibilità del 3 marzo 2022, ric. n. 27801/19, *Johansen c. Danimarca*](#)

Categoria: Cittadinanza

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Revoca della cittadinanza – Espulsione – Terrorismo – Siria

Fatto: Il ricorrente è uomo con doppia cittadinanza, danese e tunisina, nato e cresciuto in Danimarca. Nel 2013 le autorità danesi ricevevano una segnalazione da parte dell'Interpol in cui si dava conto che, nel 2013, il ricorrente si era recato in Siria dove aveva ricevuto l'addestramento da parte dello Stato islamico. Il ricorrente veniva quindi arrestato e processato per accuse di terrorismo. Nel 2017 veniva condannato a quattro anni di detenzione. In seguito, la Corte Suprema danese giudicava in senso favorevole alla revoca della cittadinanza danese e all'espulsione del ricorrente dalla Danimarca con contestuale emanazione di un divieto perpetuo di reingresso. Presso la Corte di Strasburgo, il ricorrente lamenta la contrarietà di tali provvedimenti all'art. 8 CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte rigetta il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, visto che a suo avviso le decisioni di revoca della cittadinanza danese e dell'espulsione del ricorrente dallo Stato non avevano carattere arbitrario. Le autorità danesi, infatti, secondo la Corte, avevano agito con diligenza, prendendo in attenta considerazione la situazione personale del ricorrente, il quale aveva avuto tutte le possibilità di ricorso previste dalla legge per contestare il provvedimento. La Corte, dopo aver ricordato che il diritto ad una cittadinanza non è garantito, in quanto tale, dalla CEDU, considera legittime e proporzionate le misure adottate da parte della Danimarca nei confronti del ricorrente, stante il fine superiore di contrasto al terrorismo e difesa della sicurezza pubblica.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza dell'8 marzo 2022, ric. n. 53069/15, *Sabani c. Belgio*](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 8 CEDU – Espulsione – Arresto – Violazione del domicilio – Asilo

Fatto: La ricorrente è una cittadina serba. Giunta in Belgio nel 2009 con la figlia, introduceva diverse domande d’asilo, le quali venivano respinte con contestuale ordine di lasciare lo Stato. Nel 2015, dopo la notifica dell’ennesimo provvedimento di espulsione, la polizia si recava presso l’abitazione della ricorrente, vi faceva ingresso senza autorizzazione e, contro la volontà della donna e in presenza della figlia, la ammanettava e procedeva al suo arresto. Seguiva, infine, l’espulsione dal Belgio. Davanti alla Corte di Strasburgo, invocando il diritto al rispetto del proprio domicilio protetto dall’art. 8 CEDU, la ricorrente lamenta l’illegittimità dell’intromissione presso la sua abitazione al fine dell’arresto e della successiva espulsione.

Esito/punto di diritto: La Corte constata, anzitutto, l’esistenza di un’ingerenza nel diritto al rispetto del domicilio della ricorrente. Respinge, in proposito, l’argomento del Governo belga secondo cui il fatto che la ricorrente avesse volontariamente aperto la porta di casa alla polizia potesse equipararsi a una rinuncia, libera e consapevole, del diritto alla tutela del proprio domicilio ex art. 8 CEDU. La Corte, quindi, constata l’illegittimità di tale ingerenza, l’ingresso e l’arresto della ricorrente presso la sua abitazione essendosi svolti al di fuori di una chiara e precisa base legale. Infine, la Corte esclude la necessità del ricorso alle manette per l’esecuzione della misura d’arresto della ricorrente, avvenuta presso la sua abitazione e in presenza della figlia. Per questi motivi, la Corte conclude accertando, all’unanimità, la violazione dell’art. 8 CEDU.

[Corte europea dei diritti umani, sentenza del 10 marzo 2022, ric. n. 41326/17, Shenturk e altri c. Azerbaijan](#)

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Articolo 5(1) CEDU – Articolo 3 CEDU – Espulsione – *Refoulement* – Detenzione – Turchia

Fatto: I ricorrenti sono quattro cittadini turchi. Recatisi in Azerbaijan negli anni ’90, trovavano impiego presso scuole private o compagnie associate al movimento Fethullah Gülen. Nel 2017 le autorità turche revocavano il passaporto ai ricorrenti, impedendone così la facoltà di viaggiare. Interagivano, inoltre, con le autorità azere, a cui richiedevano di arrestare ed espellere i ricorrenti stante il coinvolgimento nel movimento terroristico Gülen. I ricorrenti avanzavano domanda d’asilo, con il supporto dell’UNHCR. Tuttavia, le richieste di protezione venivano ignorate e i ricorrenti venivano espulsi verso la Turchia, senza lo svolgimento di alcuna procedura ufficiale. Una volta giunti in Turchia, venivano arrestati e posti in detenzione. Con ricorso alla Corte europea dei diritti umani viene invocata la violazione degli articoli 3, 5 e 13 della CEDU.

Esito/punto di diritto: La Corte osserva come l’arresto e l’espulsione verso la Turchia avessero avuto luogo al di fuori di ogni cornice di legittimità sostanziale e procedurale. In particolare, nessun provvedimento formale era stato emanato dalle autorità azere, le quali inoltre avevano ignorato qualsivoglia garanzia prevista dalla procedura formale di estradizione, nonché la rilevante normativa internazionale in materia. Infine, l’omissione di ogni forma di valutazione dei rischi cui i ricorrenti sarebbero andati incontro in caso di espulsione verso la Turchia integra un’illegittima forma di *refoulement*. La Corte conclude, quindi, accertando all’unanimità la violazione degli articoli 3 (in considerazione dell’illegittimo *refoulement*) e 5 (in ragione della privazione della libertà subita dai ricorrenti durante i periodi di detenzione cui sono stati sottoposti prima di essere espulsi) della CEDU.

* * * * *

Giurisprudenza nazionale

Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza del 3 marzo 2022, n. 7047

Categoria: Asilo

Parole chiave/Norme rilevanti: Protezione internazionale – *Status* di rifugiato – Obbligo di leva – Sanzione – Atto di persecuzione – Cittadino ucraino – Obiettore di coscienza – Regione Donbass – Conflitto – Valutazione di credibilità – COI

Fatto: Il ricorrente, cittadino ucraino, era fuggito dal proprio Paese d'origine in ragione del rischio di essere arruolato nell'esercito, in quanto soggetto in età utile per la leva, con conseguente pericolo di essere coinvolto, suo malgrado, in azioni di guerra e di essere costretto a commettere crimini di guerra o contro l'umanità. Giunto in Italia, aveva introdotto domanda di asilo, dichiarandosi obiettore di coscienza, ma le competenti autorità italiane avevano rigettato l'istanza, non ritenendo credibile il suo racconto dei fatti.

Esito/punto di diritto: La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per carenza di motivazione. Innanzitutto, essa ha evidenziato che l'obiettore di coscienza che rifiuti di prestare il servizio militare nello Stato di origine, ove l'arruolamento comporti il rischio di un coinvolgimento, anche solo indiretto, in un conflitto caratterizzato dalla commissione, o dall'alta probabilità di essa, di crimini di guerra e contro l'umanità, ha diritto a vedersi riconoscere lo *status* di rifugiato. Infatti, la sanzione penale prevista dall'ordinamento straniero per il rifiuto di prestare il servizio di leva, a prescindere dalla sua proporzionalità, costituisce atto di persecuzione. Inoltre, richiamando un precedente (cfr. ordinanza dell'8 gennaio 2021, n. 102) e la giurisprudenza della Corte di giustizia sul tema (cfr. sentenza del 26 febbraio 2015, causa C-472/13, *Sheperd c. Germania*), ha ricordato che “[i]l rischio di coinvolgimento in atti idonei ad integrare crimini di guerra o contro l'umanità va apprezzato (...), secondo il criterio della «ragionevole plausibilità», in base al quale anche il personale ausiliario, di supporto e logistico può avvalersi dell'obiezione di coscienza, risultando comunque l'attività dallo stesso assicurata funzionale a consentire, o ad agevolare, lo svolgimento delle azioni militari”. Dunque, nel caso in cui il rischio di coinvolgimento nel conflitto si configuri come “ragionevolmente plausibile”, va riconosciuta la protezione internazionale all'obiettore di coscienza che rischi di essere assoggettato in patria ad una sanzione per renitenza alla leva. Pertanto, la Corte, considerando la non contestabilità della condizione di obiettore di coscienza del richiedente, le sanzioni penali previste in Ucraina per la renitenza alla leva, e considerando il fatto che il conflitto è in corso nella zona est, da cui proviene l'interessato, ha rimesso al giudice di merito una nuova valutazione della domanda di protezione internazionale introdotta dal ricorrente.

[Corte costituzionale, sentenza dell'11 gennaio 2022, n. 54 \(Deposito del 4 marzo 2022\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Politiche sociali – Assegno di natalità – “Bonus bebè” – Assegno di maternità – Permesso di soggiorno di lungo periodo – Soggetti ammessi nello Stato a fini lavorativi o a fini diversi dall'attività lavorativa – Irragionevolezza e disparità di trattamento

Fatto: La questione posta all'esame della Consulta concerne la legittimità costituzionale dell'art. 1, co. 125, L. n. 190/2014, nella parte in cui, per i soli cittadini di Paesi terzi, subordina il riconoscimento dell'assegno di natalità (cd. “bonus bebè”) alla titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e dell'art. 74 d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui esclude dalla concessione dell'assegno di maternità i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi nello Stato a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale e i cittadini di Paesi terzi che sono stati ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002. I parametri costituzionali di riferimento sono i seguenti: gli artt. 3, 31 e 117, co. 1, Cost., in relazione agli artt. 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità delle norme in materia di bonus bebè e assegno maternità che escludevano i cittadini di Stati terzi non lungo soggiornanti dalla fruizione delle due prestazioni. In particolare, secondo la Corte, l'introduzione di presupposti reddituali stringenti per il riconoscimento di misure di sostegno alle famiglie più bisognose determinano per i soli cittadini di Paesi terzi un sistema irragionevolmente più gravoso, “che travalica la pur legittima finalità di accordare benefici dello stato sociale a coloro che vantano un soggiorno regolare e non episodico sul territorio della nazione”.

[Corte costituzionale, sentenza dell'8 febbraio 2022, n. 63 \(Deposito del 10 marzo 2022\)](#)

Categoria: Immigrazione

Parole chiave/Norme rilevanti: Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – Articolo 12, comma 3, lettera d) d.lgs. n. 286/1998 – Aggravante – Impiego di servizi internazionali di trasporto o di documenti falsi o illegalmente ottenuti

Fatto: La questione posta all'esame della Consulta concerne la legittimità costituzionale dell'art. 12, co. 3, lett. d), del d.lgs. n. 286/1998 (TUI), rispetto alla fattispecie aggravata di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina – fattispecie di impiego di servizi internazionali di trasporto o di documenti falsi o illegalmente ottenuti – in riferimento al principio di uguaglianza-ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e al principio di proporzionalità della sanzione penale di cui agli artt. 3 e 27, co. 3, Cost. La vicenda sottoposta all'esame del giudice *a quo* riguardava la responsabilità penale di una donna, imputata di avere accompagnato in Italia su un aereo di linea, utilizzando passaporti falsi, due bambine di tredici e otto anni, che risulterebbero essere rispettivamente sua figlia e sua nipote.

Esito/punto di diritto: La Corte costituzionale ha giudicato manifestamente sproporzionata la pena da 5 a 15 anni di reclusione, prevista dal TUI, per chi abbia aiutato qualcuno a entrare illegalmente nel territorio italiano utilizzando un aereo di linea e documenti falsi. La Consulta ha evidenziato come la *ratio* sottesa alle pene previste per le ipotesi aggravate di favoreggiamento dell'immigrazione coincida, da un lato, con l'esigenza di contrastare le organizzazioni criminali attive nel traffico internazionale di migranti, nonché, dall'altro, con la necessità di assicurare una forma di tutela allo stesso straniero, che si trova ad essere "vittima" di reato (obiettivo che si aggiunge all'ordinaria funzione di ordinata gestione dei flussi migratori, propria del reato di favoreggiamento dell'immigrazione in forma base, punito con la reclusione da 1 a 5 anni). Quindi, prendendo in esame le specifiche modalità di condotta previste per l'integrazione dell'aggravante di cui all'art. 12, co. 3, lett. d), la Corte ha constatato: *i*) quanto all'"impiego di servizi internazionali di trasporto", che chi utilizza un mezzo di trasporto internazionale, come un aereo di linea, deve necessariamente sottoporsi a tutti gli ordinari controlli di frontiera, che rendono più facile identificare gli stranieri privi di autorizzazione all'ingresso nel territorio italiano; *ii*) quanto all'"impiego (...) di documenti falsi o illegalmente ottenuti", che, sebbene l'utilizzo di un documento falso presuppone la commissione di un altro reato per procurarselo, i reati di falsità documentale sono ordinariamente puniti con pene inferiori rispetto a quella prevista per il favoreggiamento aggravato. Pertanto, la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 12, co. 3, lett. d), TUI, limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti», affermando che in ipotesi simili al caso di specie, in assenza di altre circostanze aggravanti, dovrà trovare applicazione la pena della reclusione da 1 a 5 anni prevista dall'art. 12, co. 1 TUI, in concorso con quella prevista per il reato di utilizzazione di documenti falsi.